

ALLEGATO 1

DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DELLE PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DAL 22 AL 27 LUGLIO 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PARMA, REGGIO-EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA E FORLI'-CSENA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con la presente direttiva, in linea con gli indirizzi fissati dalla normativa nazionale in materia di contributi per i danni conseguenti ad eventi calamitosi, sono definiti i termini e le modalità per la concessione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1022/2023, **delle prime misure economiche di immediato sostegno (1° Fase) in favore dei soggetti privati**, i cui beni sono stati danneggiati dagli eventi calamitosi (**venti di burrasca, grandinate, inondazioni, frane**) verificatisi dal **22 al 27 luglio 2023**.
2. I contributi sono concessi, entro il massimale di € 5.000,00 indicato all'articolo 2, per i danni occorsi **all'abitazione principale del proprietario o del terzo e alle parti comuni di un edificio residenziale in cui sia presente almeno un'abitazione principale** che si trovino in nesso causale con gli eventi calamitosi di cui al comma 1.
3. **Per abitazione principale** si intende quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, risulta, ai sensi dell'articolo 43 del Codice civile, la residenza anagrafica del proprietario o la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale (es.: usufrutto, diritto di abitazione) o personale di godimento (es.: locazione, comodato), sulla base di atti o contratti, aventi data certa anteriore all'evento calamitoso e registrati entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia e, comunque, entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di contributo.
4. Rientrano nell'ambito applicativo della presente direttiva anche le abitazioni rurali.
5. I soggetti interessati dovranno presentare, entro il termine perentorio e con le modalità di cui all'articolo 4, la domanda di contributo, utilizzando l'apposito modulo.
6. Entro il medesimo termine perentorio e con le modalità di cui all'articolo 4, al fine di determinare fin da subito l'ammontare complessivo dei danni, i soggetti interessati dovranno provvedere:
 - a) alla ricognizione dei danni alle abitazioni principali o parti comuni di edifici residenziali, in cui sia presente almeno un'abitazione principale, eccedenti l'importo di € 5.000,00 o i cui interventi di ripristino, ancorché non eccedenti tale

importo, non risultino indispensabili per la fruibilità dell'immobile, come disposto all'articolo 2;

- b) alla sola ricognizione dei danni alle abitazioni diverse da quelle principali e alle parti comuni di edifici residenziali, in cui non sia presente almeno un'abitazione principale;
- c) alla sola ricognizione dei danni agli immobili, sede legale e/o operativa di associazioni o società senza scopo di lucro di loro proprietà o di proprietà di soggetti privati, iscritte, alla data dell'evento calamitoso in appositi registri regionali e/o nazionali, ed il cui atto costitutivo abbia data certa anteriore all'evento medesimo.

7. L'inosservanza di quanto previsto al comma 6 comporta l'esclusione dalle misure economiche di sostegno che, in applicazione dell'articolo 25, comma 2, lett. e), del Decreto Legislativo n. 1/2018 (Codice della protezione civile), dovessero essere previste da provvedimenti statali.

Art. 2

Finalità e importo massimo del contributo

1. Fermo il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, il contributo, quale **misura di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale**, è concesso entro il **massimale complessivo di € 5.000,00 ed è finalizzato al ripristino che risulti strettamente indispensabile ad assicurare la fruibilità dell'immobile** mediante uno o più dei seguenti interventi:

a) **di ripristino strutturale e funzionale dell'abitazione danneggiata, di pertinenze, di parti comuni danneggiate di edifici residenziali, limitatamente ai danni a:**

- elementi strutturali verticali e orizzontali;
- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- serramenti interni ed esterni (portoni, porte, finestre, porte-finestre, tapparelle, persiane, scuri, saracinesche, comprese le serrature);
- impianti (riscaldamento/condizionamento, idrico-fognario, compresi i sanitari, elettrico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, fotovoltaico, ascensore e montascale);

I danni alle pertinenze, per essere ammessi a contributo, devono riguardare quelle che si configurano come unità strutturali non distinte da quella abitativa e sempreché il relativo ripristino sia indispensabile per la fruibilità dell'abitazione. Nel caso in cui il ripristino non risulti indispensabile per la fruibilità dell'abitazione, il danno può essere esposto ai soli fini ricognitivi. Per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;

- b) **su aree/fondi danneggiati, esterni all'unità immobiliare**, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono la fruibilità o l'accesso o funzionali ad evitarne la delocalizzazione. Qualora il ripristino sia funzionale ad evitare la delocalizzazione dell'abitazione e l'importo del contributo fino ad € 5.000,00 non sia tuttavia sufficiente ad evitarla, il danno può essere esposto ai soli fini ricognitivi;
- c) **di eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge**, le cui specifiche norme vanno indicate nella domanda di contributo; sono invece a carico del beneficiario le eventuali miglie;
- d) **di ripristino o sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati e non più utilizzabili** (arredi ed elettrodomestici) presenti nell'abitazione e dei soli elettrodomestici eventualmente presenti in una pertinenza, distrutta o danneggiata, nel limite massimo di € 1.500,00, quota parte di € 5.000,00; -
- e) di pulizia e rimozione di fango e detriti dal fabbricato e/o dalla area esterna pertinenziale;

2. **Per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori, etc.**, se necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in base alla vigente normativa in materia di edilizia e tecnica, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale ed I.V.A.) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale complessivo di € 5.000,00.

3. Per gli interventi elencati al comma 1, comprese le eventuali prestazioni tecniche di cui al comma 2, il contributo:

- è concesso tenuto conto dell'importo della spesa sostenuta e/o da sostenere; la spesa da sostenere è stimata nella domanda di contributo sulla base di preventivi e quella già sostenuta è indicata nella domanda con gli estremi della relativa documentazione valida ai fini fiscali (fatture e/o ricevute fiscali, etc.);
- è erogato dietro presentazione della documentazione di cui all'articolo 12.

Art. 3

Danni esclusi dall'ambito applicativo della direttiva

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non sono ammissibili a contributo, i danni riguardanti:

- a) gli immobili di proprietà di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati, a tale data, all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa (es.: società immobiliare); rientrano nell'ambito applicativo della presente direttiva, invece, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;

- b) le pertinenze che si configurino come unità strutturali distinte dall'unità strutturale abitativa. Per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;
- c) le aree e i fondi esterni al fabbricato se non funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono la fruibilità o l'accesso o ad evitarne la delocalizzazione;
- d) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 19-bis "Tolleranza" della L.R. n. 23/2004;
- e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- f) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- g) i beni mobili registrati.

Art. 4

Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti interessati devono, a pena di irricevibilità, presentare all'Amministrazione Comunale nel cui territorio sono ubicati i beni danneggiati **entro il termine perentorio del 15 dicembre 2023** la domanda di contributo/ricognizione dei danni, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel seguito indicata, per brevità, anche solo come "domanda", utilizzando l'apposito modulo (*Allegato MODULO B1*).
2. Fermo il termine perentorio di cui al comma 1, la domanda può essere:
 - a) consegnata a mano e sottoscritta dal richiedente il contributo davanti ad un pubblico ufficiale dell'Amministrazione Comunale autorizzato a riceverla che ne rilascia ricevuta di consegna con numero di protocollo e data da cui evincere il rispetto o meno del suddetto termine;
 - b) spedita con raccomandata a/r; in tal caso fa fede, ai fini del rispetto del suddetto termine, la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante;
 - c) inviata tramite PEC all'indirizzo PEC dell'Amministrazione Comunale; la domanda si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005), risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa presentazione.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo deve essere allegata copia di un suo documento di identità in corso di validità.

Qualora il richiedente il contributo intendesse inviare la domanda di contributo da esso sottoscritta e relativi allegati e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, il richiedente è tenuto a conferire a quest'ultimo la procura utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo B5*); in tal caso va allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.

3. L'Amministrazione Comunale pubblica sul proprio portale istituzionale un avviso pubblico, la presente direttiva con relativa data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), la modulistica e la propria PEC cui può essere inviata la domanda, fermo restando che la conoscibilità della direttiva si intende perfezionata con la sua pubblicazione sul BURERT.

4. L'istruttoria delle domande è espletata dall'Amministrazione Comunale o dall'Unione dei Comuni a cui sia delegata la relativa gestione; in quest'ultimo caso l'Amministrazione Comunale invia senza ritardo all'Unione le domande. L'Amministrazione Comunale nell'avviso pubblico può prevedere che le domande ed eventuali integrazioni documentali siano presentate direttamente all'Unione indicando anche la PEC di quest'ultima. L'ente che espleta l'attività istruttoria (Amministrazione Comunale o Unione dei Comuni) è nel seguito denominato "Organismo Istruttore".

5. La domanda di contributo è presentata dal proprietario. Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (*Allegato Modulo B2*); in caso contrario, si applica quanto previsto all'articolo 6.

6. La domanda di contributo, invece che dal proprietario, può essere presentata dall'usufruttuario, locatario o comodatario o titolare di altro diritto reale/personale di godimento dell'unità immobiliare danneggiata costituente alla data dell'evento calamitoso la sua abitazione principale se, tale soggetto, si accolla in luogo del proprietario, le relative spese di ripristino; in tal caso alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo deve essere allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo B3*), nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità.

7. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'art. all'art. 2, comma 1, alla domanda di contributo devono essere allegati i preventivi di spesa e/o la documentazione valida ai fini fiscali attestante la spesa sostenuta quali gli scontrini parlanti, ricevute fiscali, fatture debitamente quietanzati; in caso di spesa già sostenuta, la documentazione valida ai fini fiscali, se non viene allegata alla domanda, va comunque presentata entro il termine perentorio previsto all'articolo 12.

8. La domanda di contributo trasmessa fuori termine o in modalità differenti da quelle sopra evidenziate è irricevibile e di tale esito l'Organismo Istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite raccomandata a/r o PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

9. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente direttiva, l'Organismo Istruttore ne richiede all'interessato l'integrazione tramite

raccomandata a/r o tramite PEC, concedendo, a tal fine, il termine di 10 giorni lavorativi, compreso il sabato, dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito l'Organismo Istruttore provvede a dare comunicazione all'interessato con le suddette modalità.

Art. 5-

Parti comuni di un edificio residenziale - delega ad un condomino e verbale dell'assemblea condominiale

1. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, i condomini devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (*Allegato Modulo B4*).
2. In assenza della delega di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.
3. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, alla domanda di contributo presentata da quest'ultimo deve essere allegato, ove si sia già provveduto, il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori e la presentazione, a cura dell'amministratore condominiale, della domanda; in caso contrario, il verbale va trasmesso senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la deliberazione dell'assemblea condominiale e, se non prodotto, non si potrà procedere all'erogazione del contributo eventualmente concesso.

Art. 6

Abitazioni in comproprietà e delega a un comproprietario

1. Per le abitazioni in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con il Modello in allegato (*Allegato Modulo B2*).
2. In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 7-

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato

1. In presenza di indennizzi assicurativi o di contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di ente privato, corrisposti o da

corrispondersi per le medesime finalità previste dalla presente direttiva, all'indennizzo assicurativo e al contributo di altro ente andrà sommato il contributo di cui alla presente direttiva, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile, ed integrato, se c'è capienza fino alla suddetta concorrenza, con una somma pari ai premi assicurativi contro il rischio di danni da eventi naturali versati nel quinquennio precedente all'evento calamitoso. La somma del contributo previsto dalla presente direttiva, di eventuale indennizzo assicurativo, di eventuale altro contributo e dell'importo dei premi assicurativi non deve dunque superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile, fermo il massimale di € 5.000,00 previsto all'articolo 2.

2. In caso di copertura assicurativa, il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni e gli adempimenti posti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.

3. Il richiedente il contributo dovrà produrre, pertanto, all'Organismo Istruttore copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.

4. La documentazione di cui al comma 3 per indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione, ai sensi della presente direttiva, della domanda di contributo e quindi non allegata a quest'ultima, dovrà essere prodotta senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la relativa riscossione e, se non prodotta, non si potrà procedere all'erogazione del contributo di cui alla presente direttiva eventualmente concesso.

5. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per la erogazione del contributo di cui alla presente direttiva sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

Art. 8

Trasferimento della proprietà dell'abitazione per atto tra vivi

1. Il proprietario che dopo l'evento calamitoso o la presentazione della domanda di contributo abbia trasferito o trasferisca la proprietà dell'abitazione decade, rispettivamente, dal diritto a presentare la domanda o, se già concesso, dal contributo per cui ha presentato domanda, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Non si applica il comma 1 in caso di trasferimento:

a) della proprietà al terzo che alla data dell'evento calamitoso possedeva o deteneva l'unità abitativa a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità abitativa la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice civile;

- b) della nuda proprietà dell'unità abitativa costituente, alla data dell'evento calamitoso, abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;
- c) della proprietà a favore di persona residente anagraficamente ai sensi dell'art. 43 del Codice civile alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente a tale data anche abitazione principale del proprietario.

Art. 9

Successione nel contributo

1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Art. 10

Istruttoria delle domande e controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo

1. L'Organismo Istruttore entro il termine **di 40 giorni** dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo procede alla relativa istruttoria ed al controllo a campione, nella misura non inferiore al **10%** di quelle presentate entro il termine perentorio prescritto, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, ferma restando l'irricevibilità di quelle presentate fuori termine.
2. Il controllo è a campione, nella misura non inferiore a quella di cui al comma 1, con riferimento alle condizioni previste dalla presente direttiva, salvo che l'Organismo Istruttore, in relazione al numero delle domande pervenute, disponga di effettuarlo per una percentuale maggiore o a livello sistematico. -
3. Gli Organismi Istruttori, senza ritardo e comunque entro **il termine del 31 gennaio 2024**, dovranno inviare gli elenchi riepilogativi di tutte le domande ammissibili a contributo all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, utilizzando la modulistica messa a disposizione da quest'ultima e nella quale gli Organismi Istruttori dovranno indicare il CUP (Codice Unico di progetto) generato, anche cumulativamente per tutte le domande.

Art. 11

Assegnazione delle risorse finanziarie agli Organismi Istruttori (Amministrazioni Comunali o loro Unioni)

1. L'ammontare del fabbisogno finanziario risultante dagli elenchi riepilogativi delle domande di contributo trasmessi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dagli Organismi

Istruttori sarà comunicato al Dipartimento della protezione civile ai fini dell'apposito stanziamento finanziario.

2. L'Agenzia Regionale per Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto stanziamento, provvede a quantificare le risorse che con apposito atto saranno ripartite ed assegnate ai singoli Organismi Istruttori a copertura dei contributi di cui alla presente direttiva.

3. Gli Organismi Istruttori, una volta ricevuta la comunicazione dell'atto di riparto e assegnazione, in loro favore, delle risorse finanziarie, procederanno ad adottare gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto, comunicando a questi ultimi l'ammissibilità della domanda e l'importo del contributo concesso, rammentando **il termine del 31 dicembre 2024** di cui al successivo articolo 12, entro il quale è necessario eseguire gli interventi e presentare la documentazione ivi indicata a pena di decadenza dal contributo concesso.

4. Nell'atto di concessione dei contributi gli Organismi Istruttori dovranno riportare il CUP, che potrà essere generato cumulativamente per tutti i beneficiari, e ne daranno comunicazione all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ai fini del trasferimento delle risorse loro assegnate.

Art. 12

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione

1.—Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati, come di seguito specificato, entro **il termine perentorio del 31 dicembre 2024**, a pena di decadenza dal contributo concesso. Qualora gli interventi di ripristino dei danni di importo complessivo superiore ad € 5.000,00 non possano essere eseguiti per lotti funzionali (quindi per un primo lotto di € 5.000,00) l'esecuzione unitaria degli stessi potrà avvenire, a valere sulle risorse pubbliche, entro il termine che verrà stabilito da successivi provvedimenti disciplinanti l'eventuale 2° Fase con relativo stanziamento dei fondi statali.

2.—Il beneficiario, entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1, dovrà presentare la documentazione della spesa sostenuta, valida ai fini fiscali (fatture, ricevute, etc., debitamente quietanzate) e comprovata dai mezzi di pagamento utilizzati (bonifici bancari o estratti conto in caso di pagamento con carte di credito/debito). Ciò al fine di risalire in maniera chiara ed inequivocabile al soggetto che ha effettuato il pagamento ed alla tipologia di interventi per le fattispecie di danno ammesse ai sensi della presente direttiva. E' ammissibile a contributo esclusivamente la documentazione intestata al proprietario, richiedente il contributo e/o ai componenti del suo nucleo familiare, nonché, nel caso previsto all'articolo 4, comma 5, ai comproprietari dell'abitazione.-

3.—I **pagamenti in contanti fino alla soglia di legge sono ammessi a contributo se la spesa è stata sostenuta prima della pubblicazione della presente direttiva nel BURERT** e purché sia comprovata da documentazione valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata di cui al comma 2.

4.—Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze di una ditta individuale (es.: ditta edile), il cui titolare sia il proprietario del bene danneggiato o il richiedente il contributo anche se per gli stessi sono emesse autofatture. Sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata da documentazione prevista nei commi precedenti.

5.—I beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta dell'Organismo Istruttore, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo o a consentirne l'accesso al personale incaricato dall'Organismo Istruttore in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

Art. 13

Liquidazione da parte degli Organismi Istruttori (Amministrazioni Comunali o loro Unioni) del contributo agli aventi titolo e modalità di calcolo

1. Entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine del **31 dicembre 2024** previsto dall'articolo 12 e alla presentazione entro il predetto termine della documentazione ivi prevista da parte dei soggetti interessati, l'Organismo Istruttore procede all'adozione dell'atto amministrativo di liquidazione del contributo spettante, che sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore agli importi stimati in domanda e ammessi a contributo.

2. L'Organismo Istruttore, successivamente alla liquidazione di cui al comma 1, trasmette, senza ritardo, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi da erogare agli aventi titolo, corredata da un elenco riepilogativo contenente le generalità di questi ultimi, gli importi dei contributi ad essi liquidati e gli estremi degli atti amministrativi di riferimento.

3. Per gli interventi eseguiti - e documentati ai sensi dell'articolo 12 - entro un arco temporale più ravvicinato rispetto al termine finale del **31 dicembre 2024**, ovvero eseguiti entro il **30 aprile 2024** o entro il **31 agosto 2024**, l'Organismo Istruttore provvederà, entro 30 giorni successivi a tali scadenze, alla liquidazione del contributo spettante agli aventi titolo ed alla successiva richiesta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di trasferimento delle risorse finanziarie, secondo le modalità previste rispettivamente nei precedenti commi 1 e 2.

Art. 14

Trasferimento delle risorse finanziarie agli Organismi Istruttori (Amministrazioni Comunali o loro Unioni)

1. Entro 30 giorni successivi alle richieste di trasferimento delle risorse finanziarie di

cui all'articolo 13, commi 2 e 3, e chiaramente, solo a seguito del materiale accredito dei fondi statali, verranno adottati gli atti di trasferimento delle somme in favore degli Organismi Istruttori che provvederanno, senza ritardo, al pagamento dei contributi spettanti agli eventi titolo.